



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO AUTONOMO: AVVOCATURA REGIONALE

UFFICIO:

Seduta in data Deliberazione N.

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la Legge Regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)", Art. 19 comma 36 "Raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate dalle mareggiate invernali". Costituzione in giudizio e conferimento incarico difensivo all'Avvocatura Regionale (CC 12/21).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il ricorso alla Corte Costituzionale, notificato in data 24 marzo 2021, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Abruzzo, avverso la Legge Regionale n. 1 del 20 gennaio 2021, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)", Art. 19 comma 36 "Raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate dalle mareggiate invernali";

CONSIDERATO che la richiamata Legge Regionale è stata impugnata relativamente all'art. 19 comma 36, il quale dispone che *Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s).*

L'Estensore
Avv. Dania Aniceti

Il Responsabile dell'Ufficio
Avv. Dania Aniceti

Il Dirigente del Servizio
Avv. Stefania Valeri

(firma)

(firma)

(firma)

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

(firma)

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

RILEVATO che il Governo ha individuato – quali norme legislative suscettibili di assumere la valenza di parametri interposti - l’art. 183 comma 1 lett n) del D.Lgs. 152/2006, e l’art. 185 comma 1 lett. f) del medesimo decreto, ravvisando che l’attività di cui alla censurata legge regionale vada qualificata come “pulizia degli arenili” e pertanto, laddove esclude i materiali legnosi prelevati dall’arenile dall’applicazione della normativa sui rifiuti, si pone in contrasto con la stessa;

VISTE

la nota 132365/2021 del 01.04.2021 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Abruzzo;

la nota n. 3819/2021 dell’8.04.2021 del Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

RILEVATA l’opportunità di costituirsi in giudizio, rilevando che *la raccolta del legno spiaggiato, separato da tutto il resto, e riutilizzabile, non si configura come attività di gestione dei rifiuti*;

VISTI l’art. 127 della Costituzione, l’art. 31 della L. n. 87/1953 e l’art. 19 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale del 07.10.2008 e successive modificazioni;

VISTA, infine, la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale”;

VISTA la L.R. 77/99 art. 23;

RITENUTO di poter affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Abruzzo all’Avvocato Stefania Valeri ed all’Avvocato Dania Andreina Aniceti, entrambe abilitate al patrocinio avanti le magistrature superiori, con facoltà di elezione di domicilio;

DATO ATTO che il Dirigente dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità del presente provvedimento;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre la costituzione, nei modi e nei termini di legge, della Regione Abruzzo nel giudizio proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. Abruzzo n. 1 del 20 gennaio 2021, recante “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)*”, Art. 19 comma 36 “Raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate dalle mareggiate invernali”;
- di conferire il relativo incarico legale agli Avvocati Stefania Valeri e Dania Andreina Aniceti dell’Avvocatura Regionale, con facoltà di elezione di domicilio;
- di inviare copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ed alle Strutture regionali competenti nelle materie oggetto di impugnativa.